



IL PART TIME ...

e il lavoro straordinario o supplementare

Il lavoro a tempo parziale si caratterizza per un orario, **stabilito dal contratto individuale di lavoro**, inferiore all'orario "normale" di lavoro individuato dal contratto collettivo di lavoro.

L'obiettivo di questo strumento contrattuale, è quello di fluidificare la prestazione lavorativa, adattando alle esigenze aziendali la disponibilità del lavoratore.

Il **D.Lgs 276/03**, comunemente noto come "la riforma del Part-time" introduce alcune novità, quali la possibilità di un diverso ricorso al "lavoro supplementare" e l'introduzione di "clausole elastiche e flessibili";

- le "clausole elastiche" cioè la variazione in aumento delle ore da lavorare;
- le "clausole flessibili" cioè lo scorrimento dell'orario di lavoro;
- il "lavoro supplementare e quello straordinario" ovvero un maggiore orario oltre quello definito dal contratto individuale.

Il **LAVORO SUPPLEMENTARE** è **ammesso per eccezionali, specifiche e comprovate esigenze organizzative**. E' prestato oltre l'orario di lavoro stabilito nel contratto di lavoro **part-time orizzontale** ma entro il limite del tempo pieno.

Il **LAVORO STRAORDINARIO** è **ammesso per eccezionali, specifiche e comprovate esigenze organizzative** ed è prestato oltre il normale orario di lavoro a tempo pieno. È ammissibile **solo nel rapporto di lavoro part-time di tipo verticale o misto** e va effettuato nelle stesse giornate lavorative concordate. A differenza del lavoro supplementare, il lavoro straordinario porta la prestazione lavorativa giornalmente svolta dal lavoratore oltre l'orario di lavoro normale.

Il **LAVORO ELASTICO** è **prestato per periodi di tempo maggiori rispetto a quelli definiti nel contratto di lavoro part-time verticale o misto** a seguito della stipulazione di clausole elastiche se ammesse dal contratto collettivo nazionale applicato. La volontà di effettuare prestazioni ulteriori e diverse rispetto a quelle contrattualmente stabilite, deve essere espressa in un apposito accordo scritto.

Il **LAVORO FLESSIBILE** è **prestato in periodi di tempo diversi rispetto a quelli fissati nel contratto di lavoro part-time di tutte e tre le tipologie**, a seguito della stipulazione scritta di apposite clausole ammesse dal CCNL.

Per effetto della legge 247/2007 l'inserimento di clausole elastiche e flessibili è demandato alla contrattazione collettiva, che non può più essere sostituita dall'accordo individuale delle parti.

Il CCNL della sanità pubblica stabilisce che:

- **Il part-time verticale può effettuare fino ad un massimo di 20 ore annue di straordinarie da effettuarsi nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa.**
- **Il part-time orizzontale può effettuare lavoro supplementare nella misura massimo del 10% della durata di lavoro riferita a periodi non superiori al mese, e da utilizzare nell'arco di più di una settimana lavorativa.**
- **La retribuzione dell'orario supplementare è maggiorata del 15%; quella in eccedenza ai limiti posti dal ccnl è maggiorata al 50%**

Esempio:

PERCENTUALE PART TIME ORIZZONTALE	ORE SETTIMANALI DOVUTE	SETTIMANE MESE	ORARIO MENSILE DOVUTO	SUPPLEMENTARE AMMESSO -MAX 10% dell'orario	EFFETTUAZIONE
41,67	15	4	15x4 = 60	6	Da effettuare in più di una settimana di lavoro.
50	18	4	18x4 = 72	7,2	
66,67	24	4	24x4 = 96	9,6	
69,44	25	4	25x4 = 100	10	
83,3	30	4	30x4 = 120	12	

Luglio 2014

